DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1996

Art. 15

Fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale

DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662

Versione in vigore dal 23 settembre 1996, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-l-anno-1996-390-1996/art-15-fondo-di-solidarieta-per-il-personale-cui-e-concessa-l-aspettativa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it